

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

b) La multa fino a 20.000.000 di Euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale annuo per le violazioni di

- i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli artt. 5 e 6
- i diritti degli interessati a norma degli artt. da 12 a 22
- i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale a norma degli artt. 44 e 49
- qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX
- l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di un trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dall'autorità di controllo ai sensi dell'art. 58, par. 2 o il negato accesso in violazione dell'art. 58, par. 1

SISTEMA SANZIONATORIO

Le sanzioni pecuniarie sono solo una delle misure previste dall'art. 58



Avvertimenti – ammonimenti – soddisfare le richieste dell'interessato – conformare le modalità di trattamento in una data maniera o in un certo tempo – ingiungere di comunicare una violazione – imporre una limitazione temporanea e provvisoria di un trattamento – ordinare la cancellazione, la rettifica o il divieto di un trattamento – revocare la certificazione – ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale

CRITERI

WP 29 Linee guida

**Le autorità garanti dovranno valutare i casi di violazione in concreto
e scegliere la misura correttiva più adeguata**

**La sanzione pecuniaria dovrà essere proporzionata alla violazione commessa
e avere un effetto dissuasivo**

Nel determinare quale sanzione applicare

- Natura e gravità della violazione – carattere doloso o colposo – misure adottate per mitigare le conseguenze – misure tecnico organizzative adottate – categorie di dati violati – grado di cooperazione – eventuali precedenti

SANZIONI PENALI

ART. 84

SPETTA AGLI STATI MEMBRI DETERMINARE
LE SANZIONI PENALI APPLICABILI

RISARCIMENTO DEL DANNO

ART. 82

CHIUNQUE SUBISCA UN DANNO MATERIALE O IMMATERIALE CAUSATO DA UNA VIOLAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO HA IL DIRITTO DI OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO DAL TITOLARE O DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILITA' DA ATTIVITA' PERICOLOSA